

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica "CPIA 1 Prato" di Prato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Esigianone

[Signature]

[Signature] 2

[Signature]

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto a ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e quelle relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

Argenniano
[Signature]

[Signature] 3

[Signature]

[Signature]
[Signature]

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Relativamente al numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero viene fatto esplicito riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali in data 03/02/2021.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, previa disponibilità del personale, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Per [illegibile] Argemiano [illegibile] [illegibile] [illegibile] [illegibile]

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Articolazione orario lavoro personale docente e ATA

1. L'articolazione dell'orario di lavoro si sviluppa su cinque giorni la settimana in orario antimeridiano o pomeridiano, a seconda della sede di servizio.
2. Possono essere previste due interruzioni nell'orario di lavoro, tre in casi eccezionali da concordare con il docente.

Art. 16 – Assegnazione personale alle sedi di servizio

L'assegnazione del personale ai plessi avviene mediante l'accoglimento dei desiderata e secondo i seguenti criteri deliberati dagli OO.CC.:

- Competenze specifiche;
- Disponibilità a ricoprire in orario pomeridiano aggiuntivo rispetto all'orario di servizio, incarichi nelle sessioni dei test di conoscenza della lingua italiana e delle sessioni di civica (Prefettura);
- Punteggio nella graduatoria interna di Istituto o, a parità di punteggio, la maggiore età anagrafica;
- Beneficiari della legge 104/92.

Art. 17 – Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

1. La richiesta di fruizione di cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento deve seguire i seguenti criteri:
 - Essere coerente con il contenuto e le esigenze formative indicate nel PTOF;
 - Pervenire in forma scritta al Dirigente almeno cinque giorni prima.
2. In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data priorità al personale:
 - a. che deve completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.;
 - b. che presenta domanda per la prima volta;
 - c. dell'ambito disciplinare su cui verte il corso (per il personale docente);
 - d. che non ha svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s..

Art. 18 – Sostituzione personale docente assente

Nel caso di assenza di un docente si procede alla sua sostituzione utilizzando quanto di seguito indicato in ordine prioritario:

- Docenti con ore di potenziamento/disponibilità/contemporaneità;
- Docenti impiegati in attività di front-office;
- Recupero di permessi brevi;
- Ore eccedenti entro il budget annuale sulla base della disponibilità manifestata.

*Man. P. P. B. Angelino
New Beh T. T. Leticia O. O.*

Art. 19 – Personale ATA

1. Per la suddivisione dei fondi relativi agli incarichi specifici spettanti al personale ATA vengono individuati, su indicazione del Direttore SGA, tenendo conto delle specifiche professionalità richieste dalle prestazioni da svolgere e con disponibilità dell'interessato, per coordinamento di settore o responsabilità diretta nella gestione del proprio settore.
2. Per quanto riguarda la richiesta di ferie da parte del dipendente collaboratore scolastico è necessario che nei mesi di luglio e agosto venga garantita la presenza di almeno n. 1 unità. Per quanto concerne l'unica unità di personale amministrativo in organico sarà necessaria sempre la sua presenza o quella del DSGA.
3. Viene garantito il diritto al godimento delle ferie prioritariamente al personale ATA in organico COVID o a quello con scadenza del contratto al termine delle attività didattiche.

Art. 20 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Tenuto conto della specificità dell'Istituto, insediato all'interno della scuola secondaria "G.B.Mazzoni", che prevede sovrapposizioni di servizi da erogare e, conseguentemente, necessarie collaborazioni con il personale del suddetto Istituto, per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo alle ore 9:30 per il solo personale amministrativo;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni, per il solo personale ausiliario.

Art. 21 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Qualora la comunicazione richieda ai lavoratori degli adempimenti, i tempi per la riconsegna devono rispettare il termine dei tre giorni lavorativi.

Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Manfredi *B. Argenciano* *Roberto* *F. di L.* *Letizia Orlando*

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato, anche a cura del team digitale come esplicitato nel Piano per la didattica digitale integrata di Istituto.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. In riferimento alla didattica digitale integrata viene fatto completamente riferimento al CCNI e alla relativa nota del Ministero dell'Istruzione del 09/11/2020.

Eugenio

Mr. Todor

Mr. Bl

8

F. d. P. Bet. sup. Oland

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 24 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 10.295,91 (di cui 637,32 economie a.s. 2020/2021)
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 2.574,12
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 227,11
d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.145,01 (di cui 546,76 economie 2020/21)
f) per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.899,14 (di cui 3.885,42 economie a.s.2020/21 + 13,72 a.s. 2019/2020)
h) per la valorizzazione del personale scolastico	€ 2.556,01 (di cui 16,83 economie 2020/2021)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Erigeniano

Van Amer

Pluh Bel 9

Giulio

Ret. znicia Orlando

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Totale a.s. 2021/2022	€ 9.658,59
Economie a.s. 2020/2021	€ 637,32
Indennità amm.ne DSGA	€ 1.470,00 -
Previsione Indennità sostituto DSGA	€ 943,60 -
Totale	€ 7.882,31

1. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente, pari a 21 unità, € 6.463,49 (82%) e per le attività del personale ATA, pari a 3 unità, € 1.418,82 (18%).
 2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 28 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le attività di seguito specificate:

Funzione	Unità	Ore	Importo
Primo collaboratore del Dirigente	1	93	1.627,50
Secondo collaboratore del Dirigente	1	32	560,00
Coordinatore corsi alfabetizzazione (sede)	1	36	630,00
Referente corsi alfabetizzazione (Casa Circ.)	1	30	525,00
Coordinatore 1 livello (sede)	1	36	630,00
Referente 1 livello (Casa Circ.)	1	36	630,00
Tutor neoimmessi	1	12	210,00
Referente commissione Test Prefettura	1	24	420,00
Referente Educazione civica	1	10	175,00
Referente Cooperative sociali CAS/SPRAR/ASS. SOCIALI	2	40	700,00
Referente Bullismo/Cyberbullismo	1	10	175,00

Funzioni strumentali

PTOF	2 docenti	858,04
Continuità e Orientamento	2 docenti	858,04
Certificazione e Accreditamento	1 docente	858,04

Eugenio
10
10/10
10/10
10/10

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. Incarichi specifici € 227,11
- b. Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti € 300,00
- c. Assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica € 1.118,82

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale scolastico, gli impegni e le attività da esso svolte sono valorizzate dal Dirigente Scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2021/2022 corrispondono a € 2.556,01.
3. Il 18% delle risorse, pari a € 460,08, viene destinato alla valorizzazione delle attività svolte dal personale ATA. L'82% delle risorse, pari a € 2.095,93, viene individuato per riconoscere gli impegni aggiuntivi svolti dal personale docente, come riportato nella seguente tabella a integrazione delle voci di cui al comma 1 dell'art.28:

Coordinatore di classe corsi di 1 livello	19	95	1.662,50
Referente sito web	1	10	175,00
Coordinatore Monoennio	2	14	245,00

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Considerato il nuovo punto di erogazione presso la sede del "S.Anna" a cui è destinato n. 1 unità di collaboratore scolastico, in caso di assenza della stessa si prevede prioritariamente l'utilizzo temporaneo di n.1 unità che abbia comunicato la sua disponibilità al DSGA.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Esiguenza

Anna Cacciari

Fulvio

11

Stefano Orlando
Alberto Bel

Art. 32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 35 – Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il Dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal ministero dell'istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 06/09/2020.
2. Il Dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c.1 del presente articolo.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Previa informazione alla parte sindacale potranno essere previste variazioni agli importi previsti qualora venga accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla

B. Angeli

Bl

Let. 105

parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. Le attività per le quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

B. Frigeniano

Amministratore

Alf. B.

Fi. B. L.
Relazione Orlando